

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3116</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SALVATORI e LETTIERI

*Presentata il 16 luglio 1974*

Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754,  
sulla sperimentazione negli istituti professionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'unità proposta di legge si intende ovviare agli inconvenienti verificatisi in sede di attuazione della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Come è noto, detta legge prevede, fra l'altro, che con effetto dall'anno 1969-70, in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, siano istituiti in tutto il territorio nazionale, presso Istituti professionali di Stato, corsi post-qualifica atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

La legge prevede, altresì, che al termine dei corsi stessi gli alunni sostengano un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonché a corsi di laurea universitari.

Mentre si rinvia, per ogni più particolare disposizione, alla citata legge n. 754, occorre

rilevare come il limite numerico previsto dalla legge medesima in 350 corsi, elevato poi rispettivamente a 600 e a 700 unità dalle leggi 17 dicembre 1971, n. 1156, e 1° novembre 1972, n. 625, ha consentito di accogliere solo in parte le richieste di iscrizione dei giovani qualificati, determinando una ingiusta discriminazione fra gli allievi dei vari istituti professionali (funzionanti in numero di 610 con altre 1.100 scuole coordinate) e creando motivo di periodiche agitazioni negli istituti stessi con conseguente, inevitabile, turbamento allo svolgimento della normale vita scolastica.

In attesa dell'auspicata riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, la presente proposta di legge intende rimuovere tali gravi inconvenienti consentendo una estensione dell'esperimento a tutti i qualificati degli istituti professionali e dando, in tal modo, attuazione al precetto costituzionale (articolo 34).

La sperimentazione in atto, d'altro canto, se generalizzata, consentirebbe di disporre di utili elementi di riferimento in vista del riordinamento dell'istruzione secondaria di secondo grado di cui sopra è cenno.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1156 e dalla legge 1° novembre 1972, n. 625, è abrogato.

### ART. 2.

I corsi sperimentali post-qualifica, di cui all'articolo 1 della legge n. 754 e successive modificazioni, potranno essere istituiti nei limiti delle disponibilità finanziarie dei competenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione nei vari esercizi finanziari.